

“Interdicta Muratorum Conventicula” EDITTO DI CARLO III

CARLO

per grazia di Dio Re delle Due Sicilie Gerusalemme Infante di Spagna, Duca di Parma,
Piacenza, Castro, Gran Principe ereditario di Toscana.

In qualunque ben regolato Governo non vi è male, che più contradica e distrugga i principi dell'intrinseca sua costituzione, quanto la perniciosa libertà, che si arrogassero i cittadini di potere a lor capriccio formar unioni e stringersi in società. Le leggi Romane non soffriron mai codesta usurpazione di sovranità e sono troppo memorabili gli esempi delle severe abolizioni di tali Collegi condannati come illeciti, perché instituiti senza 1a legittima autorità, e detestati come pregiudicevoli alla tranquillità dello Stato. Per questi riguardi subiti che anni sono ebbe passato il mare un certo clandestino Istituto d'una nuova Società, nominata de' Liberi Muratori o Francs Maçons, non poté ragionevolmente incontrare che vigorosi ostacoli e fulminanti divieti de' Sovrani ne' loro Stati, e meritamente ora dalla S. Sede nuove detestazione con reiterata pena di scomunica ipso facto a solo Romano Pontefice riservata.

Quantunque dappertutto questa società sia stata vigorosamente bandita, ed i dilette nostri sudditi siano avvezzi a non legarsi in corpo, collegio o sodalizio, o società alcuna, anche indirizzata ad opera di pietà senza la nostra Reale approvazione, pure tale straniera conventicola, attentando a questa nostra maggior Regalia, ha insidiosamente penetrato fin'anche ne' nostri Domini. Quindi per ovviare ad un male sì grave, e dannevole di una società troppo sospetta per la profondità del segreto, per 1a vigilantissima custodia delle sue assemblee, nel sacrilego abuso del giuramento per l'arcana caratteristica, con cui i suoi membri si riconoscono tra di essi, e per la dissolutezza delle crapule sorgive tutte di perniciose conseguenze, La proibiamo assolutamente ne' nostri Domini sotto la pena di dover essere i Liberi Muratori puniti come perturbatori della pubblica tranquillità, e come rei di violati Diritti della nostra Sovranità, espressamente con ciò ordinando sotto la medesima pena a tutti i nostri sudditi di qualunque Grado, Dignità e Condizione che dalla pubblicazione di questa nostra sanzione non ardiscano di arrollarsi, o d'intervenire alla predetta Società, ne in qualunque maniera direttamente, o indirettamente proteggerla, o pure a Lei dare a piggione, in prestito, o sotto qualsiasi altro titolo le loro case, camere, casini, o qualsivoglia altri Luoghi, e comodi. Pel qual effetto prescriviamo a nostri Magistrati d'invigilare diligentemente sull'esatta osservanza di tale nostro Reale editto, di cui ne saranno eglino responsabili con dover rappresentare immediatamente a noi i Trasgressori di quanto in esso dalla pienezza della nostra Reale Autorità si ordina e prescrive.

Ed affinché tutto ciò sia manifesto a nostri sudditi, comandiamo, che 'l presente editto da noi firmato, munito col nostro Real suggello, e riconosciuto dal nostro Segretario di Stato, e del Dispaccio per gl'affari Ecclesiastici, si pubblici nella solita forma in tutti i nostri Domini.

CARLO

Locus signi Gaetano Brancone

Napoli 10 Luglio 1751